

Gazzetta ufficiale

C 272

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

20 agosto 2014

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 272/01	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7272 — Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Vörguteenus Valdus) ⁽¹⁾	1
2014/C 272/02	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7196 — Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione) ⁽¹⁾	1
2014/C 272/03	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7010 — Bolton/Tri-Marine/JV) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 272/04	Tassi di cambio dell'euro	3
2014/C 272/05	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	4

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2014/C 272/06	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere e del regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (<i>Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione</i>) ⁽¹⁾	5
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2014/C 272/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7314 — Nordic Capital/Gina Tricot) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8
2014/C 272/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media) ⁽¹⁾	9

ALTRI ATTI

Commissione europea

2014/C 272/09	Denuncia n. CHAP/2012/03180 — Informazioni relative all'archiviazione prevista	10
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7272 — Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Võrguteenus Valdus)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 272/01)

Il 7 agosto 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7272. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7196 — Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 272/02)

L'11 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7196. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7010 — Bolton/Tri-Marine/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 272/03)

Il 9 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M7010. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 agosto 2014

(2014/C 272/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,3354	CAD	dollari canadesi	1,4568
JPY	yen giapponesi	137,12	HKD	dollari di Hong Kong	10,3499
DKK	corone danesi	7,4561	NZD	dollari neozelandesi	1,5787
GBP	sterline inglesi	0,80265	SGD	dollari di Singapore	1,6628
SEK	corone svedesi	9,1529	KRW	won sudcoreani	1 359,96
CHF	franchi svizzeri	1,2104	ZAR	rand sudafricani	14,1996
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	8,2022
NOK	corone norvegesi	8,1975	HRK	kuna croata	7,6076
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 596,14
CZK	corone ceche	28,004	MYR	ringgit malese	4,2165
HUF	fiorini ungheresi	313,48	PHP	peso filippino	58,259
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	48,3057
PLN	zloty polacchi	4,1893	THB	baht thailandese	42,546
RON	leu rumeni	4,4313	BRL	real brasiliano	3,0211
TRY	lire turche	2,8929	MXN	peso messicano	17,4323
AUD	dollari australiani	1,4298	INR	rupia indiana	81,1032

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2014/C 272/05)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

a pagina 308 la nota esplicativa della sottovoce NC «**8302 20 00 Rotelle**» è sostituita dal testo seguente:

«8302 20 00 Rotelle

Ai fini della presente sottovoce, il termine “rotelle” indica ruote con montatura di metalli comuni. La montatura serve a fissare la ruota al relativo prodotto senza un ulteriore trattamento e senza l'aggiunta di componenti.

Le parti di metalli comuni che sono parti della ruota stessa (ad esempio, il cerchione o il cuscinetto a sfera) non sono considerate “montature di metalli comuni” della voce 8302.

Le rotelle di questa sottovoce possono essere girevoli o fisse. Solitamente presentano il seguente aspetto:



Le rotelle sprovviste di montatura di metalli comuni o che non soddisfano i requisiti di cui alla nota 2 del capitolo 83 possono essere classificate come parti o accessori o in base al loro materiale costitutivo.»

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere e del regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 272/06)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 60312-1:2013 Aspirapolvere per uso domestico e simile - Parte 1: Aspirapolvere a secco - Metodi per la verifica delle prestazioni IEC 60312-1:2010 (Modificata)#IEC 60312-1:2010/A1:2011 (Modificata)	Questa è la prima pubblicazione		

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi. Le clausole 5.9, 6.15, 6Z1.2.3, 6Z1.2.4, 6Z1.2.5 e 6Z2.3 non fanno parte della presente citazione. Alla clausola 7.2.2.5 leggesi «polvere di prova fine A2» anziché «polvere di prova». Alla clausola 7.3.2 leggesi «inserto in alluminio» anziché «inserto in pino o materiale ligneo equivalente».

Cenelec	EN 60335-2-2:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e simile - Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua IEC 60335-2-2:2009	Questa è la prima pubblicazione		
	EN 60335-2-2:2010/A11:2012	Questa è la prima pubblicazione	Nota 3	1.2.2015
	EN 60335-2-2:2010/A1:2013 IEC 60335-2-2:2009/A1:2012	Questa è la prima pubblicazione	Nota 3	20.12.2015

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Cenelec	EN 60335-2-69:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e simile - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la pulizia a secco o umida, incluse le spazzole a motore, per uso commerciale IEC 60335-2-69:2012 (Modificata)	Questa è la prima pubblicazione		
---------	---	---------------------------------	--	--

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 60704-2-1:2001 Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la determinazione del rumore aereo - Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere IEC 60704-2-1:2000	Questa è la prima pubblicazione		

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

⁽¹⁾ OEN: Organizzazione europea di normazione:

- CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)
- Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871, fax +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>)
- ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200, fax +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «... /AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7314 — Nordic Capital/Gina Tricot)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 272/07)

1. In data 7 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Nordic Capital VIII Limited («Nordic Capital», Jersey) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'impresa Gina Tricot AB («Gina Tricot», Svezia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

— Nordic Capital: fondo di private equity;

— Gina Tricot: società madre del gruppo Gina Tricot, che opera nella vendita di capi di abbigliamento, accessori e cosmetici per donna, principalmente nell'Europa settentrionale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7314 — Nordic Capital/Gina Tricot, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 272/08)

1. In data 11 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Liberty Global plc («Liberty Global», Regno Unito) e Discovery Communications, Inc. («Discovery», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme dell'impresa All3Media Holdings Limited («All3Media», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- Liberty Global: fornitura di servizi televisivi, di servizi di telefonia vocale e di servizi Internet a banda larga attraverso la sua rete via cavo in 12 paesi europei e in alcuni paesi extra-europei;
- Discovery: distribuzione di canali televisivi e intrattenimento mediale nel settore non-fiction su scala mondiale;
- All3Media: produzione e distribuzione di programmi televisivi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Denuncia n. CHAP/2012/03180 — Informazioni relative all'archiviazione prevista

(2014/C 272/09)

La Commissione europea ha ricevuto un elevato numero di denunce contro la decisione n. 33 del 14 settembre 2012 dell'autorità bulgara di regolamentazione dell'energia («la decisione»), che stabilisce le tariffe di accesso alla rete solo per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Tutte le denunce sono state protocollate con il n. CHAP/2012/03180. L'avviso di ricevimento delle denunce è stato pubblicato nella GU C 50 del 21.2.2013, pag. 10.

I servizi della Commissione hanno valutato le informazioni fornite dai denuncianti e hanno contattato le autorità bulgare competenti al fine di affrontare le questioni sollevate nelle denunce. Le autorità bulgare hanno risposto in modo esauriente alle nostre domande.

Nel 2012 un gran numero di investitori del settore delle energie rinnovabili ha contestato la decisione dell'autorità bulgara di regolamentazione dell'energia dinanzi ai giudici nazionali. Il 13 giugno 2013 un collegio composto da tre giudici della Corte suprema amministrativa bulgara ha annullato la decisione, sentenza successivamente confermata da una decisione finale di un collegio composto da cinque giudici. Le autorità bulgare hanno informato i servizi della Commissione che la decisione è stata annullata principalmente per difetto di motivazione o di indicazione della base materiale specifica per stabilire una «tariffa temporanea» per l'accesso alla rete dei produttori di elettricità da energie rinnovabili.

Alla luce di quanto esposto, i servizi della Commissione ritengono la questione risolta e intendono archiviare la denuncia CHAP/2012/03180. Qualora i denuncianti disponessero di nuove informazioni suscettibili di indurre i servizi della Commissione a riesaminare l'archiviazione proposta del fascicolo, essi sono invitati a informarne la Commissione entro quattro settimane dalla pubblicazione del presente avviso. In caso contrario, il fascicolo sarà archiviato.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT